

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE
“IL GAZZETTINO”

- STATUTO -

TITOLO I - COSTITUZIONE E
SCOPO

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1.1 - Tra i dipendenti in organico della “Società Finanziaria ed Editoriale S. Marco S.p.A.” di Venezia è istituito un Ente di Previdenza, Ente Morale, con la denominazione “CASSA MUTUA INTEGRATIVA PREVIDENZA” (C.I.P.), avente personalità giuridica propria come da decreto prefettizio n. 7567, div. 1, del 6 maggio 1952.

1.2 – A seguito della delibera dell’Assemblea del 18/12/1998, la C.I.P. ha assunto la denominazione di: Fondo Pensione dei dipendenti de “Il Gazzettino” (di seguito per brevità il Fondo).

Art. 2 - Scopo

2.1 - Il Fondo ha lo scopo esclusivo di assicurare, senza finalità di lucro, prestazioni previdenziali complementari dei trattamenti di pensione obbligatoria, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio di capitalizzazione individuale, in regime di contribuzione definita.

2.2 - Le prestazioni previdenziali erogate saranno quelle in conformità a quanto stabilito da disposizioni di legge, dalle fonti istitutive e dal presente Statuto.

2.3 - Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti non inerenti allo scopo per il quale è stato costituito.

Art. 3 - Sede

3.1 - Il Fondo ha sede in Venezia - Mestre, presso la “Società Finanziaria ed Editoriale S. Marco S.p.A.”, via Torino n. 110.

Art. 4 - Durata

4.1 - La durata del Fondo è fissata fino al 2099 e può essere prorogata con delibera dell’Assemblea.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 5 – Destinatari, associati e modalità di associazione

5.1 – Destinatari del Fondo sono i dipendenti in organico delle società Il Gazzettino S.p.A., Centro Stampa Veneto S.p.A., Imprese Tipografiche Venete S.p.A e Area Nord concessionaria di pubblicità S.p.A. e delle società che alle stesse subentreranno a seguito di fusioni o incorporazioni.

5.2 – Destinatari del Fondo sono, altresì, tutti i dipendenti in organico delle società che, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, siano controllate o collegate alla società "Il Gazzettino S.p.A." società che è proprietaria del quotidiano "Il Gazzettino", nonché tutti i dipendenti delle società che concorrono alla stampa, redazione e vendita in concessione degli spazi pubblicitari della testata Il Gazzettino qualora concorrano le seguenti condizioni:

- 1) la domanda di ammissione al Fondo sia presentata collettivamente dai lavoratori dipendenti di cui al precedente capoverso del presente comma;
- 2) il Consiglio di Amministrazione del Fondo autorizzi la predetta partecipazione con delibera, ratificata regolarmente dall'Assemblea ordinaria.

5.3 - L'associazione al Fondo dei lavoratori è volontaria e avviene con la presentazione di apposita domanda. L'adesione al Fondo può avvenire anche mediante conferimento esplicito del TFR maturando. Non è prevista la possibilità di aderire al Fondo mediante conferimento tacito del TFR. Al momento dell'adesione il Fondo procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione; l'associato è responsabile della completezza e della veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

5.4 - L'adesione dei lavoratori è preceduta dalla consegna del presente Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

5.5 – Agli effetti dell'applicazione del presente Statuto con l'espressione "Vecchi Iscritti" si intendono gli associati che risultino iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita anteriormente al 15 novembre 1992, in data anteriore al 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124.

5.6 – Si considerano "Nuovi Iscritti" Gli associati dal 28 aprile 1993 che non vantino il requisito di cui al comma precedente.

5.7 – Non si perde la qualifica di associato con il pensionamento.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 6 - Organi Sociali

6.1 - Gli Organi Sociali del Fondo sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Responsabile del Fondo.

Art. 7 - Assemblea degli Associati

7.1 - L'Assemblea è formata da tutti gli associati, in attività o pensionati, al Fondo.

7.2 - Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare nell'Assemblea fino ad un numero di 20 associati la rappresentanza deve essere conferita con delega scritta.

Art. 8 - Assemblea - Attribuzioni

8.1 - L'Assemblea è l'organo deliberativo del Fondo ed è ordinaria o straordinaria.

8.2 - L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:

- a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione e formulati secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza;
- b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determinazione del loro numero nel rispetto delle disposizioni dell'art. 10.1, determinazione del compenso ad essi spettante e revoca degli stessi;
- c) nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei loro emolumenti;
- d) responsabilità degli amministratori e dei sindaci, promuovendo l'azione sociale ai sensi degli artt. 2393 e 2407 c.c.;
- e) indirizzi generali dell'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria;
- f) ratifica delle delibere del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi dell'art. 11.3;
- g) ogni altra questione sottoposta alla sua decisione dal Consiglio di Amministrazione.

8.3 - L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- a) modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) scioglimento, procedure di liquidazione del Fondo, nomina dei liquidatori.

Art. 9 – Assemblea - Esercizio delle funzioni

9.1 - L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi, prorogabili a sei qualora particolari ragioni lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.2 - L'Assemblea è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un decimo degli associati.

9.3 - La convocazione avviene mediante annuncio, contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora fissati per la prima e la seconda convocazione nonché gli argomenti all'ordine del giorno, pubblicato per tre giorni consecutivi nel quotidiano "Il Gazzettino". L'ultima pubblicazione dovrà essere effettuata almeno quindici giorni prima rispetto alla data fissata per l'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può altresì disporre la convocazione dell'Assemblea con raccomandata con avviso di ricevimento da inviare a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

9.4 - L'Assemblea è convocata presso la sede sociale in Mestre-Venezia o in altro luogo ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione.

9.5 - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 12.3

9.6 - L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e termini stabiliti per l'Assemblea ordinaria ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti tranne che in materia di scioglimento e

liquidazione del Fondo, le cui deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

9.7 - L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal proprio Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, che ne constata la regolare costituzione e verifica la validità delle deleghe.

9.8 - Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario nominato, di volta in volta, dal Presidente o dal Vice Presidente, mentre quello dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

9.9 - L'associato che rivesta anche la carica di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

10.1 - Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti compreso tra tre e sei, eletti dall'Assemblea degli Associati, e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili; i nuovi eletti entreranno in carica alla presentazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio uscente.

10.2 - I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno rispettare le disposizioni vigenti in materia di requisiti di onorabilità e di professionalità; nei loro confronti non dovranno inoltre sussistere le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile nonché le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita dei requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e decadenza sopra menzionate comportano la decadenza immediata dall'incarico.

10.3 - Qualora, per qualsiasi causa, durante il mandato vengano a cessare dalla carica uno o più Amministratori purché non rappresentino la maggioranza, gli stessi verranno sostituiti da altri soggetti aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente, nominati per cooptazione anche tra non associati al Fondo ai componenti rimasti. I componenti cooptati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

10.4 - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Fondo e delibera su ogni materia non espressamente rimessa alla competenza dell'Assemblea dallo Statuto o dalla legge ed in particolare:

- a) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo;
- b) predispone il bilancio annuale preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione al bilancio e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- c) cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- d) convoca l'Assemblea degli Associati ogni qualvolta necessario e comunque quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati;
- e) nomina tra i propri membri il Presidente, nonché l'eventuale Responsabile del Fondo;
- f) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- g) predispone le modifiche dello Statuto ritenute opportune o rese necessarie a seguito di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza e le trasmette all'Assemblea per l'approvazione;
- h) delibera in materia di investimento del patrimonio del Fondo;

- i) delibera e approva le convenzioni con l'impresa assicuratrice per l'erogazione delle prestazioni assicurative accessorie, con gli eventuali gestori del patrimonio del Fondo e con la banca depositaria, verificandone l'esecuzione;
- j) esamina le domande di adesione al Fondo;
- k) stabilisce il limite massimo delle risorse destinate al finanziamento degli oneri amministrativi del Fondo, l'importo della quota di iscrizione, della quota associativa annua e degli oneri per il trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione, sulla base dell'andamento dei costi annui sostenuti dal Fondo;
- l) cura la definizione dei prospetti sulla composizione e sul valore del patrimonio e dei bilanci del Fondo, nel rispetto delle indicazioni e dei modelli forniti dalla Commissione di Vigilanza;
- m) esamina le domande presentate, ai sensi del precedente art. 5.2, e autorizza la partecipazione al Fondo, trasmettendo la decisione all'Assemblea per la ratifica;
- n) invia alla Commissione di Vigilanza ogni variazione e innovazione della fonte istitutiva, allegando nota descrittiva del contenuto delle modifiche apportate;
- o) predispone le comunicazioni e l'informativa periodica da inviare agli associati, con particolare riguardo alle variazioni del regime delle spese a loro carico, secondo le indicazioni ed i modelli proposti dalla Commissione di Vigilanza.

10.5 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tutta la durata dello stesso; ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e può conferire mandato ad avvocati.

10.6 - Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della consulenza di esperti.

10.7 - In presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo il Consiglio di Amministrazione deve segnalare alla Commissione di Vigilanza i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

10.8 - Il Consiglio di Amministrazione ha diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli Associati.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione – Convocazioni e deliberazioni

11.1 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre e in via straordinaria qualora si renda necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

11.2 - La convocazione avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione, inviata agli amministratori almeno dieci giorni prima della data fissata ovvero, in casi di urgenza, mediante telefax o telegramma da trasmettere almeno tre giorni prima della data predetta.

11.3 - Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.4 - Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale su apposito libro.

Art. 12 – Responsabilità degli Amministratori

12.1 - I componenti il Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso gli associati secondo le regole del mandato, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.

12.2 - E' tuttavia esente da responsabilità l'Amministratore che non abbia preso parte all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a conoscenza dell'atto che si stava per compiere, non abbia fatto constare il proprio dissenso in tempo utile.

12.3 - L'azione di responsabilità è deliberata dall'Assemblea degli Associati e comporta la revoca d'ufficio se è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché la stessa rappresenti almeno un quinto dei componenti l'Assemblea. La deliberazione concernente la responsabilità degli Amministratori può essere adottata in occasione della discussione del bilancio consuntivo anche se non viene indicata nell'ordine del giorno della seduta.

Art. 13 – Responsabile del Fondo

13.1 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti il Responsabile del Fondo che deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

13.2 – Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

13.3 - Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

13.4 – Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

13.5 – Spetta in particolare al Responsabile del Fondo

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

13.6 – Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 14 – Collegio Sindacale

14.1 - Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea degli Associati e rieleggibili, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili ed in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla normativa vigente. Nei loro confronti non devono inoltre sussistere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile e le incompatibilità previste dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti o il sopravvenire delle cause sopra menzionate comportano la decadenza dall'incarico.

14.2 – Il Collegio nomina il Presidente tra i propri componenti. La convocazione del Collegio Sindacale spetta al Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Collegio. Trova, in ogni caso, applicazione l'articolo 2404 del codice civile.

14.3 - La convocazione - con indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno della riunione - è fatta con raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire ai componenti il Collegio stesso e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma da spedire tre giorni prima della data fissata per la riunione.

14.4 – Al Collegio sono attribuiti i compiti e i poteri di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile. Esso, in particolare, ha l'obbligo di comunicare alla Commissione di Vigilanza ogni rilevante irregolarità riscontrata quando sia tale da incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo. In tal caso dovranno essere trasmessi alla Commissione di Vigilanza sia i verbali delle riunioni in cui sono state riscontrate le irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di irregolarità, allorché si sia manifestato un dissenso all'interno del Collegio. Copia della comunicazione deve essere inviata anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

14.5 - In presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo il Collegio Sindacale ha l'obbligo di segnalare alla Commissione di Vigilanza i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

14.6 – I componenti del Collegio Sindacale sono responsabili ai sensi dell'art. 2407 del codice civile. L'azione di responsabilità nei loro confronti è deliberata dall'Assemblea degli Associati, secondo le modalità indicate all'art. 12, comma 3 del presente Statuto.

14.7 - Il Collegio Sindacale ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati.

TITOLO IV – PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI

Art. 15 – Regime delle Prestazioni

15.1 - Il lavoratore associato consegue il diritto alla prestazione pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso previsti nel regime obbligatorio d'appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

15.2 - Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

15.3 - L'iscritto può richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, od in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

15.4 - Il lavoratore associato ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in forma capitale sono detratte le somme erogate a titolo d'anticipazione per le quali non sia stato effettuato il reintegro. Qualora l'importo annuo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua, senza reversibilità a favore dell'aderente, il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore rispetto al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 08 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

15.5 - L'aderente che risulti, dalla documentazione prodotta, assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

15.6 - Le prestazioni pensionistiche erogate sia in capitale che in rendita sono sottoposte ai medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

15.7 - L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 17, commi 5 e 6.

15.8 - La prestazione pensionistica complementare è conseguita previa presentazione di apposita domanda indirizzata al Fondo.

Art. 16 - Erogazione della rendita

16.1 - A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato per l'erogazione di una rendita vitalizia immediata calcolata in conformità ai criteri indicati nelle tabelle attuariali che costituiscono l'Allegato A al presente Statuto.

16.2 - Il Fondo provvederà all'erogazione diretta delle rendite. A tal fine il Consiglio di Amministrazione definirà annualmente le strategie di investimento delle riserve

matematiche accantonate a copertura delle prestazioni da erogare, formulando un'ipotesi economica di rendimento delle stesse.

16.3 - Le eventuali plusvalenze eccedenti il tasso di rendimento ipotizzato come indicato al comma 3, realizzate dall'investimento delle riserve matematiche, potranno essere destinate dal Consiglio di Amministrazione ad un Fondo di Equilibrio. Le somme ivi presenti saranno periodicamente ridistribuite tra i pensionati.

16.4 - Il trattamento annuale di quiescenza verrà suddiviso in due rate che saranno corrisposte semestralmente.

16.5 - Le rate semestrali saranno versate agli aventi diritto nei mesi di maggio e novembre di ogni anno. Nel caso di perdita, per qualunque causa, del diritto alla prestazione previdenziale, l'ultima rata spettante sarà quella del semestre in cui si è verificata la causa predetta, che verrà corrisposta alla fine del semestre di competenza.

16.6 - Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 17 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

17.1 - L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

17.2 - Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) Trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) Riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) Riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 15, comma 3;
- d) Riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del DLgs. 252/2005;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

17.3 - In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

17.4 - Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

17.5 - Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla

ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

17.6 - Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 18 - Anticipazioni

18.1 - L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

18.2 - Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in un apposito documento.

18.3 - Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

18.4 - Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

18.5 - Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

18.6 - Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

TITOLO V - SPESE E CONTRIBUTIONI

Art. 19 – Spese del Fondo

19.1 – Il Consiglio di Amministrazione, in relazione all'andamento annuo dei costi di gestione del Fondo, determina l'ammontare della quota di iscrizione, da versare “*una tantum*” contestualmente alla presentazione della domanda di adesione.

19.2 – Il Consiglio di Amministrazione provvederà altresì a fissare la quota associativa dovuta annualmente da ciascun associato, secondo i criteri indicati al comma precedente, eventualmente diversificando gli importi tra lavoratori in attività e lavoratori pensionati.

19.3 – La quota associativa viene trattenuta dalla prima somma versata a titolo di rata mensile di contribuzione e, per gli aderenti pensionati, dalla prima rata della rendita erogata. Nel caso di sospensione dei versamenti contributivi l'importo della quota associativa annuale sarà prelevato dal valore della posizione individuale dell'associato.

19.4 – Sono altresì a carico degli associati le spese per le anticipazioni ed il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare il cui importo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al comma 1

19.5 - Inoltre, l'iscrizione al fondo comporta l'applicazione a carico degli associati degli oneri indiretti a titolo di commissione di gestione finanziaria trattenuta dai soggetti incaricati dell'investimento delle risorse del fondo ai sensi del successivo art. 23, comma 2.

19.6 - Gli importi relativi alle spese di cui ai commi che precedono sono riportati nella Nota Informativa. Il consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.

19.7 - L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli associati le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli associati e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota Informativa e nella comunicazione periodica.

Art. 20 – Entrate del Fondo

20.1 – Le entrate che alimentano il Fondo sono costituite da:

- a) i contributi versati dagli associati ed i relativi rendimenti;
- b) le quote di iscrizione, le quote associative e gli oneri dovuti per la copertura delle spese in caso di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione;
- c) gli importi percepiti a seguito del trasferimento al Fondo delle posizioni individuali maturate presso altre forme pensionistiche complementari;
- d) ogni altra entrata che venga percepita dal Fondo.

Art. 21 – Contribuzione

21.1 - Gli associati possono effettuare versamenti contributivi al Fondo in misura non inferiore all'1% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

21.2 – Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'associato determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. In questo caso l'associato dovrà darne comunicazione al Fondo, indicando il nuovo ammontare di contribuzione valido per l'anno successivo.

21.3 - L'adesione al Fondo può essere realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando e non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore.

21.4 - In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

21.5 - L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

21.6 - I contributi annuali dovranno essere versati mensilmente sul conto corrente intestato al Fondo.

21.7 - Per ciascun associato al Fondo verrà creata una posizione individuale in cui andranno accreditati tutti i contributi versati ed i relativi rendimenti.

Art. 22 - Gestione amministrativa

22.1 - Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa dello stesso e, in particolare, provvedere alla:

- a) tenuta della contabilità del Fondo;
- b) raccolta e gestione delle adesioni;
- c) verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- d) erogazione delle prestazioni;
- e) predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- f) tenuta dei rapporti con gli eventuali soggetti gestori e con la banca depositaria;
- g) predisposizione della modulistica, del materiale informativo, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli associati;
- h) cura degli adempimenti fiscali e civilistici;
- i) tenuta dei rapporti con la Commissione di Vigilanza.

22.2 - Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione, in base a criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

22.3 - Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

22.4 - Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

22.5 - Non sono destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo i contributi versati, i relativi rendimenti e gli importi percepiti dal Fondo a seguito del trasferimento delle posizioni individuali maturate presso altri fondi pensione.

TITOLO VI - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23 - Gestione del patrimonio

23.1 - Il Consiglio di amministrazione gestisce direttamente il patrimonio del Fondo, in conformità alle prescrizioni di legge ed, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996 n. 703, in materia di:

- a) attività in cui possono essere investite le disponibilità dei fondi pensione;
- b) limiti di investimento;
- c) criteri di ripartizione del rischio e diversificazione degli investimenti.

23.2 - Il Fondo potrà altresì optare per una gestione mediante convenzioni stipulate con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente (di seguito in breve soggetti gestori). La scelta di tali soggetti avviene in base a criteri che permettano di valutarne l'affidabilità, la solidità e l'andamento dei rendimenti.

23.3 - Nel caso previsto dal comma precedente la valutazione delle offerte contrattuali presentate viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento ai criteri di seguito elencati:

- a) consistenza patrimoniale del soggetto gestore;
- b) professionalità, affidabilità ed esperienza del soggetto gestore in materia di fondi pensione;
- c) efficienza e trasparenza del servizio;
- d) chiarezza e trasparenza dei parametri di riferimento per la valutazione dei rendimenti della gestione;
- e) costi del servizio.

23.4 - Il Consiglio di Amministrazione determinerà i contenuti nella convenzione con i soggetti gestori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del D.Lgs. 252/2005 (Decreto), delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

23.5 - Il diritto di voto relativo ai valori mobiliari in cui risultano eventualmente investite le disponibilità del Fondo spetta al Fondo stesso.

23.6 - Le eventuali convenzioni di gestione stipulate dovranno, in ogni caso, prevedere il diritto di recesso del Fondo nel rispetto delle condizioni stabilite nei successivi commi.

23.7 - Il Fondo potrà recedere dalla convenzione dopo aver già perfezionato apposita convenzione con un nuovo soggetto gestore. Il trasferimento dell'incarico al nuovo gestore dovrà essere comunicato tempestivamente alla Banca depositaria. I termini di comunicazione sono fissati nelle rispettive convenzioni.

23.8 - Il soggetto gestore che ha esaurito l'incarico dovrà far pervenire al Fondo e alla Banca depositaria il rendiconto finale di gestione.

23.9 - L'assunzione della gestione da parte del nuovo soggetto è subordinata alla redazione di un inventario iniziale dei beni ricevuti in gestione, trasmesso al Fondo e verificato dalla Banca depositaria.

23.10 - Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una

adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

23.11 L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

23.12 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere dal Fondo, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 24 - Banca depositaria

24.1 - Nel caso di affidamento della gestione del patrimonio del Fondo ai soggetti di cui all'art. 6, comma 6, del Decreto, le risorse del Fondo dovranno essere depositate presso una banca che possieda i requisiti previsti dalla vigente normativa.

24.2 - Il Consiglio di Amministrazione nella scelta della Banca depositaria sarà orientato verso soggetti che dispongano di un'adeguata professionalità e che possano offrire costi del servizio competitivi rispetto alle condizioni medie praticate dal mercato.

24.3 - La Banca depositaria eseguirà le istruzioni impartite dai soggetti gestori se non sono contrarie alla legge e al presente Statuto, in conformità a quanto stabilito nell'apposita convenzione, la quale dovrà comunque rispettare le disposizioni stabilite nei commi che seguono.

24.4 - La Banca depositaria ha la responsabilità per la custodia del patrimonio del Fondo.

24.5 - L'incarico di Banca depositaria è conferito a tempo indeterminato. E' in ogni caso fatto salvo il diritto del Fondo di revocare in qualunque momento l'incarico, con facoltà per la Banca depositaria di rinunziarvi a sua volta con preavviso non inferiore a sei mesi.

24.6 - L'efficacia della revoca o della rinunzia all'incarico è sospesa sino a che:

- a) un altro istituto di credito in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico di banca depositaria in sostituzione della precedente;
- b) le risorse del Fondo siano trasferite ed accreditate presso la nuova banca depositaria;
- c) sia data tempestiva comunicazione della nuova convenzione ai soggetti gestori.

24.7 - La Banca depositaria che cessa dall'incarico dovrà far pervenire al Fondo il rendiconto finale dell'incarico svolto.

24.8 - Gli amministratori e i sindaci della Banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

24.9 - Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 25 - Conflitti di interesse

25.1 - Nel caso di sussistenza di situazioni rilevanti di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente in materia, riguardanti il Fondo, gli eventuali soggetti gestori, la Banca depositaria, che possano influenzare o recare pregiudizio ad una corretta gestione del Fondo

e delle sue risorse, il Responsabile del Fondo ovvero il Consiglio di Amministrazione dovranno darne immediata comunicazione alla Commissione di Vigilanza.

25.2 - Gli eventuali soggetti gestori e la Banca depositaria dovranno dare immediata comunicazione al Fondo del ricorrere di una delle situazioni di conflitto indicate al comma che precede.

TITOLO VII - SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA

Art. 26 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

26.1 – Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il Documento sulle anticipazioni e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

26.2 - In conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione di Vigilanza, il Fondo invia annualmente a ciascun associato una situazione riassuntiva delle componenti del patrimonio del Fondo stesso, dell'andamento finanziario ed amministrativo della gestione, nonché il totale dei versamenti effettuati e la valorizzazione della posizione di sua pertinenza alla data dell'estratto conto.

Art. 27 – Comunicazioni e reclami

Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Art. 28 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

28.1 – La determinazione del valore del patrimonio del Fondo, della sua redditività, nonché la compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio del Fondo, del libro giornale, del rendiconto annuale del Fondo stesso, nonché di ogni altro documento contabile, avverranno nel pieno rispetto dei criteri fissati dalla Commissione di Vigilanza e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la massima trasparenza e conoscibilità a favore degli associati e delle autorità preposte alla Vigilanza in materia.

28.2 - Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

Art. 29 – Esercizio sociale e bilancio del Fondo

29.1 - L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

29.2 - Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, accompagnato da apposita relazione sui risultati della gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 30 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

30.1 - Il Fondo si scioglie in caso di:

- a) scadenza del termine fissato all'art. 4 del presente Statuto;
- b) sopravvenienza di eventi che rendano impossibile il perseguimento dello scopo del Fondo ovvero il suo funzionamento;
- c) deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati;
- d) ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente.

30.2 - La deliberazione dell'Assemblea relativa allo scioglimento del Fondo è validamente adottata, anche in seconda convocazione, solo se è stata approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

30.3 - L'Assemblea, appositamente convocata dal Consiglio di Amministrazione o nella stessa delibera di scioglimento del Fondo, provvede alla nomina dei liquidatori per lo scioglimento determinandone i poteri.

Art. 31 – Rinvio

31.1 - Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente.